



Repubblica Italiana Regione Siciliana

Istituto Regionale dell'Economia

Dipartimento Bilancio e Fisco

Ragioneria Generale della Regione

Servizio Bilancio e Programmazione

tel. 0917076733 - 76595 - fax 0917076769

prog. 995

**MINUTA**

Prot. n. 12572/A.2

Palermo, - 2 MAR. 2012

**OGGETTO:** Direttiva operativa per l'adeguamento del sistema contabile alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili e del DPCM 28 dicembre 2011 - articolo 1 della legge regionale n. 7 del 12 gennaio 2012 recante "Disposizioni in materia di sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci"-

*ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE  
Segreteria Generale*

*ALL'UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE E  
DEGLI ASSESSORI REGIONALI*

*AI DIPARTIMENTI REGIONALI*

*AGLI UFFICI SPECIALI*

*ALLE RAGIONERIE CENTRALI*

*ALLE AREE E SERVIZI DELLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLA REGIONE*

*A SICILIA E-SERVIZI S.p.A.*

*e, p. c.*

*ALLA CORTE DEI CONTI  
Sezione di controllo per la Regione Siciliana*

*ALL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA  
- Ufficio di Bilancio  
- Seconda Commissione Legislativa*

LORO SEDI

## 1. Premessa

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, attuativo della delega al Governo conferita dagli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42 (Federalismo fiscale), sono stati introdotti nell'ordinamento giuridico nazionale principi in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali, strumentali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Le disposizioni recate dal predetto decreto legislativo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art.117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica Italiana e pertanto estensibili anche alla Regione Siciliana nelle more dell'adozione delle norme di attuazione previste per le regioni a statuto speciale dall'art.27 della citata Legge n. 42 del 2009.

In particolare, l'articolo 36 del suddetto decreto legislativo prevede che, a decorrere dal 2012, sia avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione, anche in deroga alle vigenti discipline contabili, delle disposizioni di cui al titolo I, del medesimo decreto, relativo a "*principi contabili generali e applicati per le regioni, per le provincie autonome e gli enti locali*" durante la quale si dovranno:

- analizzare gli effetti dell'introduzione del nuovo principio di competenza finanziaria;
- verificare l'effettiva rispondenza del nuovo sistema contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica;
- individuare eventuali criticità;
- consentire le modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia contabile.

In attuazione del citato art. 36, il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 28 dicembre 2011 ha provveduto ad emanare le disposizioni attuative per la "*sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi*", e ad individuare, in base a criteri che tengono conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione. Tra queste è stata ammessa anche la Regione Siciliana.

Gli obiettivi che dovranno essere perseguiti durante il periodo di "sperimentazione" sono finalizzati a:

- adeguare, secondo regole uniformi, i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali;
- adottare un comune bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa classificato per missioni e programmi;
- adottare la contabilità finanziaria sulla base della definizione del principio della competenza finanziaria, *“secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza”* i relativi incassi e pagamenti;
- prevedere il carattere autorizzatorio dei bilanci pluriennali;
- prevedere l’affiancamento alla contabilità finanziaria, che rimane quella principale, della contabilità economica;
- prevedere la predisposizione di un bilancio consolidato che rappresenti in un unico documento il bilancio della Regione e di tutti gli Enti regionali.

E’ di tutta evidenza che il nuovo impianto normativo introdotto con il decreto legislativo n.118 del 2011 e le disposizioni relative alla sperimentazione di cui al D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 impongono l’adeguamento dei processi amministrativo contabili attualmente in uso, da parte della Regione e dei suoi organismi (definiti dal comma 7 dell’articolo 9 del DPCM 28 dicembre 2011) ed enti strumentali (definiti dall’articolo 21 del citato DPCM) che partecipano alla fase della sperimentazione. Tale cambiamento sarà articolato per fasi e dovrà avvenire nel rispetto della tempistica fissata dalla disciplina sulla sperimentazione.

Con l’articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7 (pubblicata nella GURS n. 3 del 20 gennaio 2012) concernente “Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale ...”, il legislatore regionale ha ritenuto di dovere intervenire con una apposita disposizione legislativa per sancire l’introduzione nel nostro ordinamento contabile del nuovo processo di armonizzazione dei sistemi di bilancio diretto ad uniformare il bilancio della Regione, dei suoi organismi ed enti strumentali alle regole contabili adottate da tutti gli Enti pubblici nazionali.

Con la citata disposizione regionale viene, in particolare, stabilito che nel *“periodo di sperimentazione e fino a quando non sia approvata la riforma della contabilità regionale e*

*degli enti regionali, la Regione e gli enti” ed organismi strumentali “applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, quelle contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del citato decreto legislativo nonché, per quanto con queste ultime compatibili, quelle previste dalle vigenti norme di contabilità regionale o dai sistemi contabili previgenti alla data del 31 dicembre 2011.”*

Alla sperimentazione, infatti, parteciperanno, oltre alla Regione, tutti i suoi organismi strumentali, alcuni enti strumentali ed almeno un ente appartenente al Servizio Sanitario nazionale che saranno individuati con apposito decreto dell'Assessore per l'Economia in corso di emanazione.

La partecipazione alla sperimentazione comporta per le amministrazioni, gli organismi ed enti strumentali interessati un notevole impatto, sia in termini di maggiore impegno lavorativo, sia per l'esigenza di fare acquisire, a tutti i livelli organizzativi, una specifica formazione. Si consideri, a tal riguardo, che già in relazione al corrente anno è necessario elaborare contemporaneamente il bilancio (annuale e pluriennale) redatto secondo le vigenti norme contabili regionali ed un bilancio, da affiancare al primo, riclassificato secondo i nuovi criteri nazionali; dovranno inoltre essere introdotte modalità di rilevazione dei fatti gestionali improntate al rispetto dei nuovi principi contabili.

Al fine di garantire l'avvio della sperimentazione, che costituisce una tappa fondamentale del processo di riforma degli ordinamenti contabili degli enti territoriali, si forniscono agli Uffici regionali in indirizzo, quale primo supporto operativo utile alla corretta gestione dei processi contabili di rispettiva competenza, alcune disposizioni che, salvo diversa indicazione, sono da ritenersi vigenti con decorrenza 1 gennaio 2012.

Tra i nuovi principi contabili introdotti con il citato decreto legislativo, si ritiene di fondamentale importanza, ai fini della corretta gestione del bilancio per l'anno in corso e per gli anni successivi, evidenziare quello relativo alla *“competenza finanziaria”* che *“costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti ed impegni)”*.

Al riguardo si evidenzia, preliminarmente, secondo l'esplicita previsione del comma 2 dell'articolo 2 del più volte citato DPCM, che *“le disposizioni riguardanti la*

*sperimentazione sono applicate “in via esclusiva” in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente”.*

Il suddetto principio, come previsto dall'allegato n. 1 del citato DPCM, è applicato solo ai documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio dell'ente che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione. Infatti, la completa attuazione del principio in questione si basa sulla natura autorizzatoria sia del bilancio di previsione annuale sia del bilancio di previsione pluriennale, i cui stanziamenti di bilancio costituiscono il limite insuperabile agli impegni di spesa. E' del tutto evidente che gli stanziamenti del bilancio pluriennale, da aggiornare annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, devono indicare l'ammontare delle obbligazioni già assunte che gravano nel relativo anno di competenza.

In merito va sottolineata l'esistenza nell'ordinamento contabile regionale di apposite disposizioni (vedi commi 6 e 7 dell'articolo 11 della legge regionale n. 47 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni e comma 5 dell'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9), che hanno consentito, per determinate tipologie di spese, l'assunzione di impegni di durata pluriennale anticipando, così, sia pure per alcune voci di spesa, il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale di cui si è fatto sopra cenno.

Per tutte le altre tipologie di spese si invitano le amministrazioni ad utilizzare tale prerogativa (carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale) solo nei casi tassativamente previsti negli allegati n. 1 e n. 2 del citato DPCM del 28 dicembre 2011. E' del tutto evidente che la procedura sopra accennata potrebbe comportare, se non utilizzata in modo corretto, un ulteriore elemento di criticità della spesa regionale già attestata a valori elevati di rigidità, che, come si è avuto modo di rappresentare in precedenti circolari, risente, nel suo complesso, del non positivo andamento dell'economia regionale, con il conseguente venire meno di risorse acquisibili all'erario regionale, non sempre stimabili, in modo puntuale, in sede di predisposizione dei documenti contabili, e dei sempre più stringenti vincoli imposti da norme nazionali, a titolo di contributo regionale al risanamento dei conti pubblici.

In tal senso, si ribadisce la necessità che i vari centri di responsabilità verifichino attentamente che gli oneri discendenti da obbligazioni aventi natura ricorrente o di durata pluriennale rientrino entro i limiti degli stanziamenti di bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Da quanto precede, si rappresenta che, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, l'istituto della concessione degli assenti, previsto dal comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale n. 47 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni nonché quello richiamato da altre disposizioni regionali, si intende superato dal carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale.

Con l'applicazione del citato principio di "competenza finanziaria" si ricava la nuova formulazione del concetto di accertamento e di impegno da conformare ai contenuti declinati negli allegati n. 1 e n. 2 del DPCM 28 dicembre 2011, pubblicato nella GURI n. 285 del 31 dicembre 2011, che in parte riscrivono e superano quelli previsti dalla vigente normativa contabile regionale, da considerarsi immediatamente applicabile nell'esercizio della pratica contabile attuale.

In particolare, la nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, cd. "potenziata", consente di:

- conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
- evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
- rafforzare la programmazione di bilancio;
- favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
- avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

Per effetto del citato principio *"tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati."*

## 2. Gestione delle Entrate

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale il competente ufficio, a cui è affidata la gestione del cespite, perfeziona, con apposito provvedimento, un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e provvede ad imputarlo contabilmente all'esercizio finanziario nel quale lo stesso viene a scadere.

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona attraverso uno specifico atto, redatto dal competente ufficio a cui è affidata la gestione del capitolo di entrata, da inviare, per il pertinente controllo e la conseguente registrazione nel sistema informativo contabile della Regione, alla competente ragioneria centrale.

L'atto di accertamento deve contenere:

- (a) la ragione del credito che dà luogo all'obbligazione attiva;
- (b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- (c) l'individuazione del soggetto debitore;
- (d) l'ammontare del credito;
- (e) la relativa scadenza.

L'accertamento deve essere effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il relativo credito. Ne consegue che non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate per le quali non sia venuto a scadere nello stesso esercizio il diritto di credito. E' esclusa categoricamente la possibilità di accertare nell'esercizio corrente le entrate future, in quanto ciò darebbe luogo ad un'anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell'effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell'entrata stessa, con la conseguenza di alterare gli equilibri finanziari dell'esercizio finanziario.

Qualora l'importo del credito, originariamente accertato, dovesse subire, nel corso dell'esercizio finanziario, modificazione o rimodulazione nella sua eventuale articolazione pluriennale il competente ufficio, che ha provveduto ad emettere il relativo provvedimento, ne deve dare tempestiva comunicazione alla competente ragioneria centrale.

A decorrere dal 1 gennaio 2012 le ragioneria centrali non potranno più assumere accertamenti cosiddetti “d’ufficio”, salvo casi espressamente motivati.

La definizione del concetto di accertamento sopra riportato supera quello espresso dal legislatore regionale con il secondo periodo del comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni attraverso il quale “le entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate” quando le somme sono “versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale”.

Per la corretta contabilizzazione degli accertamenti in tutte le fasi, si invitano le Amministrazioni in indirizzo ad attenersi a quanto puntualmente esposto negli allegati n. 1 e 2 del più volte citato DPCM del 28 dicembre 2011, rappresentando alla scrivente Ragioneria Generale eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso della gestione degli stessi. In merito, si invitano gli uffici in indirizzo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad attivare tutte le idonee procedure affinché i provvedimenti formali di accertamento delle somme siano tempestivamente adottati nel momento stesso in cui sorge l’obbligazione attiva.

### 3. Gestione della Spesa

Il principio della competenza finanziaria enunciato nell’allegato n. 1 del citato DPCM del 28 dicembre 2011 sancisce che *“l’impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza.”*

Appare rilevante, per la corretta applicazione del principio sopra enunciato, definire in modo univoco il concetto di “scadenza dell’obbligazione” precisando che questa ultima deve coincidere con il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile, ovvero quando un terzo può vantare il credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretenderne l’adempimento. In tal modo appare evidente che l’esigibilità dell’obbligazione e la possibilità di esercitare il diritto di credito risultano coincidenti.



Da quanto precede ne consegue che “*non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica.*”

La definizione di impegno sopra descritta supera le disposizioni previste dall'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni che si basavano sul puntuale rispetto del principio della competenza dell'anno in cui le obbligazioni venivano assunte. Di conseguenza il citato articolo 11 della legge regionale n. 47 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni non trova, nel periodo di sperimentazione e nelle more che vengano definite le nuove norme di contabilità regionale, più applicazione nell'ordinamento contabile regionale.

Nel citato allegato n. 1 sono, inoltre, elencati “gli elementi costitutivi dell'impegno”:

- (a) la ragione del debito;
- (b) la determinazione della somma da pagare;
- (c) il soggetto creditore;
- (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio
- (e) la relativa scadenza.

Si coglie l'occasione per ribadire che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate che comportano oneri a carico del bilancio regionale devono trovare copertura finanziaria nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale della Regione, che, si rammenta, assume a decorrere dal corrente esercizio natura autorizzativa.

Con il principio di competenza finanziaria assume particolare rilevanza la fase della “*liquidazione della spesa*”, cioè il momento in cui l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della verifica, da parte del responsabile della spesa, della completezza e della idoneità della documentazione prodotta che comprovi il diritto di credito da parte del creditore, corrispondente ad una spesa che è stata legittimamente posta a carico del bilancio regionale e regolarmente impegnata. E' del tutto evidente che tale fase debba essere formalizzata, da parte del responsabile della spesa, con un apposito provvedimento da inviare alla pertinente ragioneria centrale per gli adempimenti di propria competenza.

Si ritiene, in merito, di dovere puntualizzare che il provvedimento formale di liquidazione può accompagnare il titolo di pagamento.

Durante la fase di sperimentazione, ed in attesa che le procedure informatiche (SIC) in atto utilizzate dall'amministrazione regionale vengano adeguate alle nuove esigenze di contabilizzazione, si ritiene che la registrazione, da parte delle ragionerie centrali, dei provvedimenti connessi alla liquidazione della spesa avvenga come "visto semplice".

Per la corretta contabilizzazione delle spese in tutte le sue fasi e della regolare copertura finanziaria delle stesse si rinvia a quanto puntualmente esposto negli allegati n. 1 e n. 2 del più volte citato DPCM del 28 dicembre 2011.

Occorre rappresentare che gli incassi ed i pagamenti risultanti dai mandati da estinguersi mediante versamento in entrata del bilancio della Regione (cosiddetti mandati verdi) effettuati a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli effettuati a seguito di regolazioni contabili, devono essere imputati all'esercizio cui fanno riferimento i titoli di entrata e di spesa.

Per il pieno rispetto dei principi contabili più volte enunciati si ritiene opportuno invitare i diversi centri di responsabilità ad inoltrare alle competenti ragionerie centrali i provvedimenti di impegno con congruo anticipo, rispetto alla chiusura dell'esercizio finanziario, tenendo presente che, in prossimità della chiusura medesima, potranno essere inoltrati, per la contabilizzazione con imputazione all'esercizio in chiusura, esclusivamente gli impegni liquidabili entro l'anno.

Infine, per le considerazioni in premessa riportate in ordine alla situazione finanziaria della Regione sempre più condizionata da vincoli sia interni (andamento dell'economia) che esterni (manovre nazionali), per una sana gestione delle risorse pubbliche e non irrigidire ulteriormente la gestione dei bilanci futuri si ritiene opportuno evidenziare che, nella fase di sperimentazione, l'assunzione, come regola generale, di impegni a carico di più esercizi venga effettuata per i soli casi in cui la stessa sia funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione.

Per obbligazioni relative ad importi, nel loro complesso, rilevanti i relativi contratti devono prevedere, oltre che l'esatta e preventiva quantificazione di tutti gli oneri a carico dei bilanci futuri, che, come già evidenziato, devono rientrare nei limiti degli stanziamenti di bilancio, delle opportune clausole di salvaguardia dell'erario regionale.

#### 4. Riaccertamento Residui Attivi e Passivi

L'articolo 14 del citato DPCM del 28 dicembre 2011 prevede, inoltre, che nel primo anno di sperimentazione le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria devono provvedere *“al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi, con esclusione di quelli derivanti dall'ambito sanitario, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del primo esercizio di sperimentazione (2012). Per ciascun residuo eliminato, in quanto non scaduto, sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria”* (allegato n. 2 del DPCM 28 dicembre 2011).

In considerazione che l'attività in argomento comporta un controllo e una dettagliata analisi di numerose partite creditorie e debitorie della Regione si ritiene opportuno che, *fin d'adesso*, le varie amministrazioni responsabili dei capitoli di entrata e di spesa adottino, già con il consueto monitoraggio dei residui attivi e passivi, effettuato annualmente in sede di predisposizione del Rendiconto Generale della Regione, le necessarie iniziative.

In particolare, per le sole poste, sia attive che passive, che verranno dichiarate, in sede di monitoraggio, ancora da mantenere secondo le vigenti disposizioni, occorre che le stesse amministrazioni individuino gli anni nei quali viene a scadere il diritto al credito (residui attivi) o l'obbligazione al pagamento (residui passivi).

Le disposizioni contenute nell'articolo in questione prevedono una data di scadenza ben definita (rendiconto per l'esercizio finanziario 2012) per la conclusione delle procedure di riaccertamento dei residui attivi e passivi e considerato che l'attività richiesta comporta, in molti casi, il coinvolgimento di uffici esterni all'amministrazione regionale e tenuto conto dell'elevata entità delle poste creditrici, alcune delle quali riferite ad esercizi

remoti, le amministrazioni dovranno concludere, improrogabilmente, le predette procedure entro la chiusura dell'esercizio 2012.

## 5. Disposizioni Finali

Alla sperimentazione partecipano, come previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del citato DPCM, tutti gli organismi strumentali della Regione definiti, dal comma 7 dell'articolo 9 del citato DPCM, proprie "articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica."

In merito, si invitano le amministrazioni regionali a diramare la presente circolare a tutti i propri organismi strumentali concordando, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, con il servizio Vigilanza Enti della scrivente Ragioneria Generale l'elenco degli stessi. Copia di detto elenco deve essere inoltre trasmesso al Servizio Bilancio e Programmazione della Ragioneria Generale della Regione.

Le Amministrazioni regionali sono altresì invitate, con la collaborazione del Servizio Vigilanza Enti della scrivente Ragioneria Generale ad avviare e definire, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, un esaustivo censimento di tutti gli enti strumentali regionali sottoposti alla loro tutela e vigilanza, da classificare secondo le tipologie individuate dall'articolo 21 del citato DPCM, ciò al fine di consentire, a decorrere dall'esercizio 2013, la realizzazione del bilancio consolidato previsto dall'articolo 19 del citato DPCM del 28 dicembre 2011.

Le disposizioni contenute nella presente circolare sono da ritenere applicabili con decorrenza 1 gennaio 2012, di conseguenza ogni provvedimento di entrata e di spesa adottato dalle amministrazioni regionali o dagli organismi strumentali e dagli enti strumentali che partecipano alla sperimentazione dovrà essere riconsiderato al fine di renderlo coerente con le stesse.

Gli uffici in indirizzo potranno consultare il DPCM 28 dicembre 2011, con i relativi allegati, sul sito <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/>.

Va evidenziato infine, che per quanto attiene alla gestione dei capitoli di entrata e spesa inerenti al servizio sanitario regionale vanno adottati i principi contabili generali ed applicati disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Ogni eventuale richiesta di chiarimento, in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e in generale delle disposizioni contenute nel DPCM 28 dicembre 2011, al seguente indirizzo di posta elettronica: [armonizzazione.bilanci@regione.sicilia.it](mailto:armonizzazione.bilanci@regione.sicilia.it)

Nell'invitare le amministrazioni in indirizzo a dare la massima divulgazione alla presente circolare, inviandola ai rispettivi uffici centrali e periferici nonché a propri organismi strumentali, si rappresenta che la scrivente Ragioneria Generale manifesta la più ampia disponibilità per programmare eventuali incontri finalizzati ad approfondire gli argomenti di rilievo, se ritenuti necessari.

Il servizio Vigilanza della scrivente Ragioneria Generale della Regione è invitato a trasmettere la presente circolare agli enti strumentali, aventi contabilità finanziaria, coinvolti nella sperimentazione.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.

  
*Assessore*  
*Giuliano Tomao*

*Il Ragioniere Generale*

*Biagio Bossone*



*Il Dirigente Responsabile*

*del Servizio Bilancio e Programmazione*

*Maria Rosalia*



